

Prot. n. 2014/ 57807/giochi/BNG

**Inibizione della prosecuzione dell'attività di raccolta del gioco del bingo della concessione n. 034/T1/09/R dell'8.04.2009, in titolarità della P. & G. srl con sede legale in Andora (SV), Via Aurelia,75**

Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 23 quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane;

Visto il Decreto ministeriale 8 novembre 2012 concernente il “trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato incorporata nell'Agenzia delle dogane”;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 – serie generale – del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Vista la convenzione di concessione per il gioco del bingo n. 034/2009 sottoscritta dalla P. & G. srl in data 8 aprile 2009, a seguito di cessione di ramo d'azienda nella titolarità della società BILUX srl stipulata in data 21. 01.2009;

Visto l'atto di fideiussione rilasciato, "a prima richiesta" dalla Finworld SpA i in data 23/12/2008 a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché la relativa appendice del 7.04.2009, oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi convenzionali;

Visto l'art. 38, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 che esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni

- alla lett. e) tutti coloro che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
- alla lett. f) tutti coloro che secondo motivata valutazione dell'amministrazione concedente hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni ad essa affidate o che hanno commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività professionale;
- alla lett. i) tutti coloro che hanno commesso gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti.

Visti l'art. 3, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e l'art. 13, comma 1, lett. a) della convenzione che prevedono *"la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara"*;

Visti l'art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e l'art. 13, comma 1, lett. c) della convenzione di concessione che comminano la decadenza dalla concessione in caso di accertamento di gravi irregolarità amministrative o del mancato rispetto degli obblighi fiscali;

Visto l'art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione che prevede l'obbligo del concessionario di *"corrispondere ai prestatori d'opera dipendenti gli stipendi, i salari e le indennità di licenziamento"* e di *"adempiere alle prescrizioni di legge in materia di assicurazioni sociali ed obblighi previdenziali, nonché ad ogni altro obbligo previsto per i datori di lavoro"*;

Visto l'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2014/18603 del 4 marzo 2014 di attuazione del predetto articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

Visto che dal DURC ( Documento Unico Regolarità Contributiva ) chiesto all'INPS di Savona e pervenuto in data 26.03.2013 risultano, al 01.03.2013, premi assicurativi INAIL non versati, relativamente agli anni 2009-2012, pari ad €16.509,00 e debiti INPS, al 13.03.2013 per DM insoluti, rettifiche, gestione separata pari a € 123.845,00;

Vista la nota prot. 2013/5244/giochi/BNG del 5 giugno 2013 con la quale è stata trasmessa per la notifica la nota prot. 2013/164353/giochi/BNG del 2 aprile 2013, non ritirata dall'interessato entro il

periodo di giacenza prescritto, con la quale si contestavano le predette violazioni contributive con l'avvertenza che il mancato adempimento avrebbe provocato l'avvio del procedimento di decadenza;

Vista la nota del 20 novembre 2013 con la quale l'INPS ha confermato che "l'impresa oggetto di rilevazione risulta essere irregolare con il versamento dei contributi previdenziali con esclusivo riferimento all'assicurazione invalidità, vecchiaia, superstiti gestione lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti";

Viste le risultanze del verbale di verifica dell'idoneità della sala afferente alla concessione n. 034/T1/09/R redatto dall'ufficio Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta in data 17.10.2013 che ha rilevato che "tutti gli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6, lett. A (n. 9 apparecchi) e B(n. 10 VLT ) erano posizionati funzionanti in locali non idonei e non autorizzati in quanto spazi rientranti nella superficie da destinare agli uffici e ai servizi" anche se tali apparecchi sono stati successivamente ricollocati in locali idonei ricettivi e che alla data del 13 novembre 2013 non era stata prodotta la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva da inviare entro sette giorni all'ufficio regionale di Alessandria, decorrenti dal 17 ottobre u.s.( nota n. 5383 del 14.11.2013 dell'ufficio suindicato);

Visto che con nota del 30 ottobre 2013, prot. 2013/31077/giochi/BNG, trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec) in pari data, è stato avviato il procedimento di decadenza dalla concessione per la violazione degli artt. 3 e 13 della convenzione di concessione n. 034/T1/09/R, stipulata in data 8 aprile 2009;

Vista la nota del 23 dicembre 2013 con cui codesta società trasmetteva, in fotocopia, le istanze di rateazione dei debiti contestati inviate agli uffici INPS e INAIL di Savona;

Visto che sia l'INPS che l'INAIL di Savona, su richiesta dell'Amministrazione, hanno negato con fogli in data 29.01.2014 e 27.01.2014, di aver mai ricevuto alcuna istanza di rateazione del debito da parte della società in indirizzo;

Vista l'omessa osservanza delle disposizioni di cui all' art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e art 1, comma 5 del decreto direttoriale 4 marzo 2014 in tema di adempimenti per la prosecuzione dell'attività di raccolta del gioco oltre il termine di scadenza della concessione e cioè l'omessa comunicazione della volontà di continuare l'esercizio della concessione, l'omesso pagamento delle somme prescritte dal 27 dicembre u.s. ad oggi per un totale di €18.600,00 nonché il mancato deposito della garanzia integrativa per il periodo di continuazione dell'attività;

Visto che dal DURC rilasciato in data 21.03.2014 risulta, alla data del 13.03.2014, un debito di € 111, 198,08 e di € 20.729,48 per l'INAIL di Savona;

Visto l'omesso riscontro della nota prot. n. 46250 del 30.05.2014 con cui questa Amministrazione invitava il concessionario a documentare l'eventuale presentazione, nonché l'accoglimento da parte dell'Ente di previdenza, di un'istanza di rateazione del debito all'INPS di Asti.

Visto che a carico del rappresentante legale di codesta società, Sig. Carlo Molinari, risultano accertati, tra gli altri, alcuni procedimenti penali per fatti costituenti la fattispecie di reato di cui

all'art. 483 c. p. (falso ideologico) e, per quanto assistito dai benefici di legge, di omesso versamento dell'I.V.A.;

Visti tutti gli atti istruttori;

Considerato che le numerose, gravi e reiterate violazioni della normativa generale e delle clausole convenzionali commesse dalla società P&G.srl hanno menomato il rapporto fiduciario con l'Amministrazione concedente e hanno fatto venire meno i requisiti di attendibilità, solvibilità e professionalità della società medesima;

### Dispone

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, della convenzione di concessione, per i motivi esposti sia nelle premesse della presente disposizione che nella comunicazione di avvio del procedimento 30 ottobre 2013, prot. 2013/31077/giochi/BNG, nei confronti della P.&G. srl l'inibizione della prosecuzione dell'attività di raccolta del gioco del bingo relativamente alla concessione. n..34/T1/09/R con sede operativa in Asti, v. Artom n.3

Avverso la presente disposizione, pubblicata sul sito istituzionale [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

ROMA, 8 luglio 2014

IL DIRETTORE ad interim  
Firmato Roberto FANELLI